

TRIBUNALE MILANO

18 SETTEMBRE 1989

PRESIDENTE: MICELISOPO

ESTENSORE: PATRONE

PARTI: MATTEINI ET AL.

(Avv. Leonini, Scognamiglio)

TRAPANOTTO ET AL.

(Avv. Pastori, Maggioni)

TAIANI, MONTANELLI ET AL.

(Avv. D'Aiello)

MONDADORI S.P.A.

(Avv. Cazzani)

**Stampa • Diritto di cronaca •
Modalità di esercizio • Obbligo di
attingere a più fonti anche
contrapposte • Sussistenza.**

Il cronista ha l'obbligo di accertare in tutte le direzioni possibili la verità delle notizie che si accinge a diffondere in adempimento della propria funzione di informare la opinione pubblica in ordine a fatti rilevanti e l'obbligo connesso di attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche fra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie che si accinge a pubblicare.

**Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Liquidazione • Criteri •
Valutazione equitativa •
Fattispecie.**

Per liquidare il danno non patrimoniale arrecato dalla lesione della reputazione è necessario ricorrere ad una valutazione equitativa che tenga conto della intensità della iniuria inferta desumibile dalla diffusione del giornale o del periodico su cui gli scritti diffamatori sono stati pubblicati, dalla gravità della iniuria desumibile dalla obiettiva gravità delle affermazioni a contenuto diffamatorio riportate negli scritti e dalle modalità di comportamento tenuto dagli au-

tori dell'illecito (nel caso di specie a ciascuna delle cinque persone accusate di interessenze mafiose sono stati liquidati L. 15 milioni per ciascuno dei due articoli diffamatori).

**Danno • Danno non patrimoniale
• Lesione della reputazione •
Persona giuridica •
Irrisarcibilità.**

Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito da una persona giuridica (nella specie società) per la lesione della sua reputazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 16 febbraio 1985 (R.G. 2553/85) Matteini Stefania, Matteini Giovanni, Matteini Elena, Matteini Alessandro, la SARI S.p.A. - Riscossioni imposte e la Tecnitalia S.p.A. esponevano che sul quotidiano a diffusione nazionale Il Giornale rispettivamente del 24 novembre e del 11 dicembre 1984 erano apparsi « con notevole risalto due articoli inchiesta, contenenti affermazioni o insinuazioni del tutto false, quanto gravemente lesive del buon nome e della immagine anche professionale degli attori (persone fisiche e società). Entrambi gli articoli recano la firma del giornalista sig. Antonio Tajani ». In particolare lamentavano gli attori che a p. 4 del quotidiano del 24 novembre 1984 figurava un ampio articolo inchiesta, intitolato, a caratteri cubitali « Dossier che scotta sui signori Salemi » e che nella stessa pagina ed in grande evidenza, era inserito un articolo su quattro colonne, titolato « Una tortuosa ed intricata pista che porta fino in Veneto ed in Toscana » nel quale si leggeva « che l'attività mafiosa dei Salvo si sarebbe intrecciata con le attività del gruppo di società fiorentine facenti capo alla famiglia Matteini attraverso la pista tortuosa consistente nel tramite dei sigg.ri Rosario Iuculano e Paolo Lombardo, l'uno e l'altro siciliani di origine, ma operanti a Firenze da molti lustri alle dipendenze o nell'ambito di società dei sigg. Matteini ».

Esponavano ancora gli attori che dopo la pubblicazione del detto articolo avevano preso contatto con il suo autore

Tajani Antonio invitandolo « espressamente ad assumere presso la società del gruppo ogni opportuna informazione, visionando, anche, se lo avesse ritenuto opportuno, le carte sociali, onde rendersi conto della assoluta inconsistenza delle accuse e/o dei soggetti che aveva esternato al pubblico, e che l'invito non solo non aveva sortito l'effetto sperato, quanto il giorno dopo il colloquio telefonico era apparso sul quotidiano dell'11 dicembre 1984 un altro articolo a p. 7 e richiamato in prima pagina, intitolato « Inchiesta sul feudo toscano dei Salvo » nel corso del quale si riferiva anche che « a Firenze c'è chi sostiene che Iuculano abbia agito da tramite fra i Salvo ed i Matteini. Un collegamento inquietante viste le dimensioni delle società che fanno capo al gruppo toscano », ed inoltre, « qualcuno parla di contatti con ambienti comunisti... attraverso Dante Catarsi amministratore unico di una società... di sicura fede comunista ».

Tanto premesso in fatto e considerata la portata lesiva per il proprio onore e decoro, nonché il contenuto comunque illecito degli articoli in discorso, gli attori convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale Tajani Antonio autore degli articoli in discorso, Montanelli Indro — direttore responsabile del quotidiano di cui trattasi — e la Società Europea di edizioni S.p.A. — Editrice dello stesso — « per aver leso ingiustamente la personalità morale e professionale ed in particolare all'onore, alla reputazione professionale, alla dignità ed alla riservatezza degli attori, persone fisiche e società » e per sentirli dichiarare tenuti e quindi condannare al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e personali, con la pubblicazione della sentenza e vittoria di spese e di onorari.

Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 1985 Iuculano Rosario conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale (R.G. 5888/85) gli stessi Tajani Antonio, Montanelli Indro e la S.p.A. Società Europea di Edizioni — nelle rispettive qualità di cui in precedenza si è detto — spiegando nei loro confronti domande risarcitorie in relazione agli stessi articoli apparsi sul quotidiano Il Giornale del 24 novembre 1984 e 11 dicembre 1984 ed in relazione alle stesse doglianze già spiegate dai Matteini.

Con altro atto di citazione notificato

in data 22 aprile 1985 Iuculano Rosario conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale (R.G. 5887/85) Mannucci Enrico, Bruno Peruzzi, Carlo Rognoni e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore lamentando che « nel mese di marzo ed in quello di dicembre del 1984 il periodico Panorama, di notevole tiratura ed a diffusione nazionale, ha pubblicato articoli contenenti asserzioni false ed infamanti, che tacciano il dott. Iuculano di aggregazione mafiosa. In particolare deduceva l'attore che sul numero 935 del periodico del 19 marzo 1984 era apparso un articolo a firma Mannucci e Peruzzi dal titolo « C'è un picciotto a Firenze? Che cosa lega i Salvo di Palermo alla famiglia Matteini? Il commissario De Francesco ha scoperto che... » e nel corso del quale si leggeva fra l'altro « ma che c'entrano i Matteini con i Salvo? A mettere in relazione le due famiglie di esattori è stato proprio il nome di Iuculano » e che nel caso in cui i detti legami fossero risultati comprovati « Iuculano si vedrebbe attribuita l'etichetta di proconsole dei Salvo a Firenze ».

Affermava altresì l'attore che nel numero 972 di Panorama in edicola il 3 dicembre 1984 gli stessi Mannucci e Peruzzi avevano firmato un altro articolo « Da Firenze a Palermo » nel quale esplicitamente si affermava: « Rosario Iuculano... l'uomo che oggi è l'anello di congiunzione tra il nome dei Matteini e quello dei Salvo ». Tanto premesso in fatto egli conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale essi Mannucci e Peruzzi (autori degli articoli in discorso) nonché Rognoni Carlo (direttore responsabile della pubblicazione) e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore (editore della pubblicazione) per sentire accertare e dichiarare la loro solidale responsabilità in relazione alle « diffamatorie ed infondate asserzioni di cui sopra » e per sentire dichiarare tutti tenuti e condannare al risarcimento dei danni conseguentemente patiti, con la pubblicazione della sentenza, vittoria di spese e di onorari.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti tutti, contestavano la fondatezza di tutte le argomentazioni *ex adverso* dedotte e concludevano per il rigetto di ogni avversa domanda, siccome infondata sul presupposto dell'esercizio da parte loro del diritto di cronaca.

Radicatosi in tal modo il contraddittorio, provvedutosi alla riunione dei tre processi, dopo uno scambio di memorie, sulle conclusioni delle parti, rassegnate così come in epigrafe trascritte, la causa viene oggi sottoposta alla decisione del Collegio, dandosi atto che nelle more del giudizio e precisamente fra l'udienza di precisazione delle conclusioni e l'udienza collegiale decedeva Iuculano Rosario e si costituivano, in qualità di suoi eredi legittimi, i sigg. Giacomina Trapanotto, Iuculano Gaetano, Iuculano Antonino e Iuculano Carlo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Rileva il Tribunale che le proposte domande sono fondate e vanno, di conseguenza, accolte, sia pure non nei termini monetari in cui sono state articolate.

Per quanto concerne la posizione degli attori Matteini si osserva che con i due articoli a firma Antonio Tajani pubblicati sui n.ri del quotidiano *Il Giornale* di cui si è detto in realtà nei loro confronti è stata formulata una duplice accusa di connessione con gruppi mafiosi e di intralazzi economici con un potente partito politico, con il significativo particolare costituito dal fatto che l'autore dei due articoli, dopo la pubblicazione del primo, aveva lasciato cadere l'invito che gli era stato rivolto a documentarsi presso gli uffici della società in ordine alla inconsistenza delle notizie propagate ed in ordine alla ingiustificatezza di ogni sospetto o insinuazione cui la pubblicazione del suo articolo aveva inevitabilmente dato origine. Non solo, ma procedendo alla pubblicazione del secondo articolo, in luogo di concedere adeguato spazio alla rettifica dei fatti, aveva tratto ulteriori elementi per tale secondo servizio dal contenuto di una conversazione telefonica tenuta sul punto con il professionista, incaricato dalla famiglia Matteini di prendere con lui i contatti necessari a formalizzare ed attuare l'invito di cui si è detto.

Nel dettaglio si osserva che nel n.ro del 24 novembre 1983 era stato affermato che l'attività mafiosa dei Salvo si era potuta intrecciare con quella dei Matteini per il tramite dei sigg. Iuculano Rosario e Paolo Lombardo. La notizia è risultata del tutto falsa in quanto da parte degli attori si è comprovato che lo Iuculano, assunto all'età di 19 anni alle di-

pendenze della aziende Matteini presso una unità operativa di Trapani, aveva percorso una lusinghiera carriera nell'ambito del gruppo, fino ad assurgere ad un elevato grado dirigenziale ed a ricoprire cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale di società del gruppo. Che nell'anno 1946 aveva sposato in seconde nozze la sig.ra Giacomo Trapanotto la quale aveva ereditato alcune esattorie per la gestione delle quali era stata costituita la Sattris ove soltanto nell'anno 1966 i Salvo avevano messo piede (quindi dopo 20 anni) allorché lo Iuculano, già anziano, era alle soglie del pensionamento, avvenuto, di fatto, nel 1968.

Tutte queste notizie il Tajani avrebbe potuto apprendere ove avesse accolto l'invito formulato dagli attori dopo la pubblicazione del primo articolo ed avrebbe potuto, così, rendersi conto che « i Matteini non avevano alcuna ragione o possibilità di evitare che la moglie del sig. Iuculano ereditasse alcune esattorie, che il sig. Iuculano decidesse di costituire una società per la gestione di tali esattorie, né infine, che molti anni dopo i Salvo entrassero in tale società. Certo è che alla luce di tale ricostruzione dei fatti, ampiamente documentate, risulta soltanto che lo Iuculano poteva avere rapporti attraverso la società Sattris con i Salvo, ma oltre 35 anni dopo il suo ingresso nel gruppo Matteini, e quando la sua collaborazione si trovava al declino per la inesorabile legge dell'età, restando escluso in ogni caso che i Matteini e le loro società abbiano mai avuto nulla a che vedere con i sigg. Salvo » (cfr. comp. concl. attori p. 15).

Quanto al sig. Paolo Lombardo, indicato come il secondo anello di ricongiunzione fra i Salvo e i Matteini, è comprovato in causa che costui, legato da lontani rapporti di parentela con lo Iuculano e fratello di uno dei direttori generali della Sattris, è appartenuto al gruppo Matteini, come dipendente di una delle aziende. Ove il Tajani avesse accettato l'invito di cui si è detto avrebbe appurato che i rapporti fra il gruppo Matteini ed il Lombardo Giuseppe (fratello del Paolo) si sono limitati solo alla comune partecipazione alla società Sigeret della quale fanno parte tutti gli esattori siciliani, compreso il Banco di Sicilia.

Per quanto concerne « le accuse, i sospetti e le insinuazioni relative ai presun-

ti rapporti di affari fra i Matteini ed il PCI » (cfr. comp. concl. p. 18), osserva il Collegio che anche in questo caso non esiste alcun elemento di fatto che possa essere di riscontro alle illazioni formulate dal Tajani, il quale, sempre ove avesse accettato quell'invito di cui più volte si è detto, avrebbe potuto verificare che in Toscana i Matteini avevano avuto rapporti con il Catarsi partecipante della S.r.l. « S.R.N. » che gestiva una modesta agenzia di affari alla quale la Tecnitalia aveva fornito un incarico di procacciamento di affari che si era protratto per alcuni anni con esiti modesti.

A fronte della diffusione di tali notizie si rileva che il contenuto diffamatorio, e comunque lesivo per la personalità degli attori e per l'immagine delle società, è oltremodo evidente. Gli asseriti collegamenti fra gli attori e la consorteria dei Salvo e gli adombrati — ma neanche tanto — elementi di contatto da sottobosco politico con un partito italiano hanno di certo inciso ed avuto effetti sul comportamento e quanto meno su valutazioni di uomini politici (il gruppo Matteini opera principalmente nel settore degli appalti pubblici), uomini di affari (sembra ovvio che il gruppo mantenga importanti relazioni di affari), ambiente cittadino e sugli stessi collaboratori delle società del gruppo, con riflessi fin troppo evidenti sull'immagine degli attori e sulla efficienza delle imprese.

In relazione a tali accuse — ed in relazione alla domanda proposta dallo Iuculano il quale, come si è visto, si duole degli stessi fatti con riferimento alla propria posizione che viene additata con quella di proconsole dei Salvo in Toscana — la difesa dei convenuti si articola essenzialmente sull'argomentazione di aver fatto uso del diritto di cronaca, attingendo le notizie — certamente di sommo interesse per l'opinione pubblica — di poi divulgate da una fonte qualificata e divulgandole con continenza.

Ritiene il Tribunale che la argomentazione non abbia pregio e che, quindi, debba essere disattesa.

Infatti si è già visto come l'autore degli articoli non abbia profittato dell'occasione che gli era stata offerta di confrontare le notizie in suo possesso, con dati direttamente attingibili dai documenti sociali che pure gli erano stati posti a disposizione, documenti — come si è visto — il cui

contenuto non si limitava « a chiarire o precisare semplici dettagli » confermando « sostanzialmente i fatti citati dal cronista » (comp. concl. convenuti p. 3), ma che erano idonei a consentire al cronista, quanto meno, di poter pervenire ad una conclusione di carattere personale e certamente critica e più meditata in relazione a tutta la vicenda e che certamente gli avrebbero consentito un approccio comunque diverso a tutta la problematica sottesa alla questione. In ogni caso ne sarebbe uscito un servizio che avrebbe avuto il pregio di offrire un quadro di insieme, coordinato e criticamente ripercorso, che desse conto delle notizie in possesso del cronista e dei dati da questi personalmente riscontrati.

Di certo il Tribunale non vuole entrare nei dettagli e fornire al cronista indicazioni su come debba svolgere il proprio lavoro; un principio tuttavia intende affermare, soprattutto come espressione di civiltà in generale nei rapporti sociali e di civiltà giuridica in particolare: l'obbligo del cronista di accertare in tutte le direzioni possibili la verità delle notizie che si accinge a diffondere in adempimento della propria estremamente significativa funzione di informare l'opinione pubblica in ordine a fatti rilevanti e l'obbligo connesso di attivarsi al fine di attingere da più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie che si accinge a pubblicare. Nel caso di specie non solo non risulta che il cronista abbia perseguito una tale politica, quanto risulta il contrario; vale a dire che egli abbia rifiutato l'occasione che gli era stata offerta per un approfondimento critico delle notizie di cui era in possesso, effettuando così una ingiustificata, quanto arbitraria selezione delle fonti di informazione.

Ritiene il Tribunale che tali considerazioni sarebbero da sole sufficienti a concludere che nella specie non possa essere invocata la scriminante del diritto di cronaca; ma vi è di più ed il di più è costituito dal tono generale che informa il contenuto dei due articoli sapientemente infarciti di allusioni ed interrogativi retorici frammisti alle vere e proprie notizie, di modo che risulta estremamente difficile, anche per un lettore poco frettoso, distinguere il commento

dalla informazione, la notizia dalla illazione, il fatto dalla ipotesi. Ed anche per quanto concerne le notizie che il Tajani riporta nei suoi articoli, in certe occasioni viene da chiedersi quale sia la « notizia » riferita, come accade ad esempio relativamente all'articolo dell'11 dicembre 1984 a proposito del quale gli attori si sono doluti del fatto di essere stati indicati come soggetti che hanno ricevuto rilevanti appoggi da esponenti di un noto partito italiano. Si legge testualmente a tale proposito: « qualcuno parla di contatti... », ma non può essere certamente questa la « notizia » a protezione della quale possa invocarsi il diritto di cronaca ed a comprova della quale possa andarsi alla ricerca di conferme di fatto e credere di individuarle nella figura di Dante Catarsi, « amministratore unico di una società che ha avuto la rappresentanza della Tecnitalia (la regina del gruppo Matteini). Si è già visto in precedenza in che cosa siano consistiti i rapporti fra la società di cui il Catarsi era amministratore e la Tecnitalia, ma qui preme ribadire che il nucleo centrale della notizia consiste in una voce — si starebbe per dire un pettegolezzo — raccolto non si sa dove e non si sa da chi ed offerta così al lettore il quale, quindi, non può farsi una autonoma idea circa la fondatezza del pettegolezzo, vagliando la sua fonte.

Per quanto concerne la posizione degli altri convenuti relativamente ai due articoli apparsi su Panorama del 19 marzo 1984 e 3 dicembre 1984, entrambi a firma Mannucci e Peruzzi, si osserva in via del tutto preliminare che la stessa difesa dei convenuti concorda nel ritenere che « le differenze di contenuto e forma fra le due pubblicazioni, quella di Panorama e del Giornale sono pressoché inesistenti » (cfr. comp. conclus. p. 4 - numerazione dell'estensore), di modo che lecitamente possono farsi valere a proposito del contenuto delle due pubblicazioni in discorso le stesse considerazioni fatte valere in precedenza a proposito del contenuto degli articoli apparsi sul Giornale.

Forse la chiave di lettura del comportamento tenuto dai convenuti Mannucci e Peruzzi si può cogliere in una espressione contenuta nelle difese conclusive degli attori laddove si legge che gli « articolisti, sempre alla ricerca dei legami

fra i due gruppi, non potevano non parlare di... ».

Ora un comportamento di ricerca di elementi e di individuazione di collegamenti di tal genere sarebbe del tutto lecito, ed anzi, sotto un certo profilo, anche encomiabile. Sarebbe stato tuttavia necessario che i due articolisti avessero dato conto nei loro scritti che ciò che venivano esponendo era frutto di proprie personali ricerche e conclusioni. E tale indicazione manca negli scritti di cui trattasi.

Per quanto concerne la posizione dei direttori responsabili e degli editori si osserva che la posizione dei primi resta travolta proprio dall'obbligo su di loro incombente di controllare affinché i singoli autori degli articoli con i loro scritti non incorrano in ipotesi di diffamazione, mentre la posizione degli editori resta del pari travolta non fosse altro che sotto il profilo della *culpa in eligendo*. Tanto premesso, per quanto concerne l'aspetto risarcitorio, devesi osservare che se è vero, come è vero, che la diffusione di tali notizie si è tradotta di certo in una lesione della immagine dei soggetti, persone fisiche che si sono visti portati all'attenzione dell'opinione pubblica per fatti in principalità non veri ed anche estremamente lesivi dei valori che a ciascuno di essi fanno capo in termini di onore e di decoro, consegue a carico di tutti e di ciascuno dei convenuti l'obbligo di risarcire il danno morale da ciascuno dei detti soggetti patito. Ora non è facile determinare in casi del genere l'ammontare di tale risarcimento, non solo e non tanto facendo difetto attendibili parametri di valutazione a cui ancorare la determinazione dell'ammontare del danno, ma per la difficoltà insita nel fatto di dover convertire in moneta la lesione di valori che assai difficilmente possono essere ricondotti ad uno schema di carattere esclusivamente patrimoniale. In casi del genere è giocoforza per il Tribunale ricorrere ad una valutazione di tipo equitativo che tenga conto della intensità della *iniuria* inferta desumibile dalla diffusione del giornale o del periodico su cui gli scritti diffamatori sono stati pubblicati, dalla gravità della *iniuria*, desumibile dalla obiettiva gravità delle affermazioni a contenuto diffamatorio riportate negli scritti e dalle modalità del comportamento tenuto dagli au-

tori dell'illecito. In riferimento a quanto precede il Collegio equo stima determinare l'ammontare del danno morale per ciascuno dei soggetti persone fisiche in lire 15.000.000, in moneta attuale e quindi comprensive di rivalutazione ed interessi ad oggi.

Per quanto concerne le società occorre rilevare che, escluso per loro un risarcimento del danno morale, appare impossibile fare luogo alla liquidazione di un danno patrimoniale in assenza di una precisa prova in ordine alla causa dell'asserito calo del loro fatturato. Lo stesso discorso vale per il danno patrimoniale asseritamente patito dai soggetti persone fisiche.

Come componente non patrimoniale del risarcimento del danno e come strumento per far conoscere alla collettività l'avvenuta restaurazione del diritto leso va disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una sola volta, su due colonne ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano *La Nazione* di Firenze a cura e spese dei convenuti tutti e sul quotidiano *Il Giornale* e sul periodico *Panorama* a cura e spese, rispettivamente, dei convenuti Montanelli, Tajani e Società Europea di Edizione e dei convenuti Mannucci, Peruzzi, Rognoni ed Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., il tutto entro 30 gg. dal formarsi del giudicato, con facoltà per gli attori di provvedervi a loro cura in caso di incompleto ovvero intempestivo adempimento da parte dei convenuti, ripetendo da costoro le spese.

Le spese seguono la soccombenza ed i convenuti Tajani, Montanelli e Società Europea di Edizioni S.p.A. vanno dichiarati tenuti e condannati a rifondere, in solido fra loro, quelle sostenute dagli attori Matteini e che siliquidano in complessive L. 22.887.290 di cui L. 610.290 per spese, L. 2.277.000 per diritti e L. 20.000.000 per onorario difensivo, oltre le successive occorrente; gli stessi convenuti ed inoltre i convenuti Rognoni Carlo, Mannucci Enrico, Peruzzi Cesare e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore vanno dichiarati tenuti e condannati a rifondere, in via solidale fra loro, quelle sostenute dagli eredi di Iuculano Rosario e che si liquidano in complessive L. 22.740.550 di cui L. 256.050 per spese, L. 2.984.500 per diritti e L. 19.500.000 per onorario difensivo, oltre le successive occorrente.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio fra le parti, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

a) accerta e dichiara il contenuto diffamatorio ai danni di Matteini Stefania, Matteini Giovanni, Matteini Elena, Matteini Alessandro, SARI S.p.A. riscossioni imposte e Tecnitalia S.p.A. dei due articoli a firma Tajani Antonio apparsi sul quotidiano *Il Giornale* dei giorni 24 novembre 1984 e 11 dicembre 1984, nonché il contenuto diffamatorio ai danni di Iuculano Rosario degli stessi articoli e degli articoli a firma Mannucci Enrico e Cesare Peruzzi apparsi sulla pubblicazione *Panorama* del 19 marzo 1984 e 3 dicembre 1984;

b) dichiara tenuti e condanna Tajani Antonio, Montanelli Indro e la Società Europea di Edizioni al risarcimento, in solido fra loro, dei danni tutti patiti dagli attori Matteini Stefania, Matteini Giovanni, Matteini Elena e Matteini Alessandro e che si determinano per ciascuno di essi nella somma di L. 15.000.000 con gli interessi, nella legale misura, dalla pronuncia al saldo;

c) dichiara tenuti e condanna Tajani Antonio, Montanelli Indro, la Società Europea Edizioni a corrispondere, in solido fra loro, a Giacomina Trapanotto, Gaetano Iuculano, Antonio Iuculano e Carlo Iuculano, in via unitaria fra loro e quali eredi di Iuculano Rosario, la somma di L. 15.000.000 per i danni da questo patiti, così come dichiara tenuti e condanna Mannucci Enrico, Cesare Peruzzi, Carlo Rognoni e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore al pagamento, in via solidale fra loro ed a favore degli stessi soggetti nella qualità di eredi di Iuculano Rosario ed in via unitaria fra loro, della somma di L. 15.000.000 con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo;

d) ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una sola volta, su due colonne ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano *La Nazione* di Firenze a cura e spese dei convenuti tutti e sul quotidiano *Il Giornale* e sul periodico *Panorama* a cura e spese, rispettivamente, dei convenuti Montanelli, Tajani e Società Europea di Edizione e dei convenuti Mannucci, Peruzzi, Rognoni ed Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., il tutto entro 30 gg. dal formarsi

del giudicato, con facoltà per gli attori di provvedervi a loro cura in caso di incompleto ovvero intempestivo adempimento da parte dei convenuti, ripetendo da costoro le spese;

e) dichiara tenuti e condanna i convenuti Tajani, Montanelli e Società Europea di Edizioni S.p.A. a rifondere, in solido fra loro, quelle sostenute dagli attori Matteini e che si liquidano in complessive L. 22.887.290; gli stessi convenuti ed inoltre i convenuti Rognoni Carlo, Mannucci Enrico, Peruzzi Cesare e la S.p.A. Arnoldo Mondadori Editore vanno dichiarati tenuti e condannati a rifondere, in via solidale fra loro, quelle sostenute dagli eredi di Iuculano Rosario e che si liquidano in complessive L. 22.740.550, oltre, in ogni caso, le successive occorrenze.